



IL GIUDICE SPORTIVO

SENTENZA N. 181/16

Il Collegio del Giudice Sportivo, composto dai sigg. Franco Morozzo della Rocca (presidente), avv. Salomone Bevilacqua (componente), cons. Roberto Bucchi (componente), avv. Camillo Tatozzi (componente), riunitosi in Roma il 10 maggio 2016, ha emesso la seguente sentenza nei confronti del licenziato MIRA Stefano (licenza n. 361081).

Fatto

Su deferimento del Procuratore Federale il Giudice Sportivo ha emesso a carico di trentanove licenziati decreto di condanna alla sospensione delle licenze ed all'ammenda in € 800,00 ciascuno (decreto n. 1/2015) per violazione degli artt. 7 bis e 125 R.N.S., per avere partecipato alla competizione karting non autorizzata Grand Final Maxxis Cup 2014, svoltasi il 6 ed il 7 dicembre 2014 in Cinquale (Montagnoso, MS); tra questi, a carico del licenziato Stefano Mira. Contro il decreto di condanna il sig. Roberto Mira, per il figlio minore Stefano, ha proposto opposizione, contestando la partecipazione dell'incolpato alla manifestazione di cui. All'udienza del 10 maggio 2016, fissata per la trattazione, nessuno è comparso per l'opponente. Il Procuratore Federale ha concluso per l'accoglimento dell'opposizione.

Motivi della decisione

L'opposizione è stata tempestivamente proposta con atto del 1° marzo 2016: manca, infatti, la prova che il decreto di condanna sia stato validamente notificato all'incolpato; ed il termine ha avuto decorrenza dal giorno 29 febbraio 2016, data alla quale l'opponente afferma di avere avuto conoscenza del provvedimento a suo carico. L'opponente ha provveduto lo stesso giorno 1 marzo 2016 al versamento del deposito cauzionale.

L'opposizione è fondata e va accolta. Dal confronto dell'elenco dei partecipanti alla gara non autorizzata acquisito dalla Procura Federale e da questa assunto a base del deferimento con le classifiche ad esso allegate risulta chiaramente che il nominativo dell'incolpato vi è stato incluso per errore, probabilmente per la presenza in atti di una classifica relativa ad altra competizione, includente il nominativo stesso. L'opponente ha, comunque, provato con la esibizione della relativa documentazione di essere stato impegnato il 6 ed il 7 dicembre 2014 per la partecipazione ad altra manifestazione su diverso circuito.

L'opposizione deve, pertanto, essere accolta. Revocato il decreto opposto, l'incolpato va prosciolto dall'addebito e deve essere ordinata la restituzione della cauzione e delle altre somme eventualmente versate in esecuzione del decreto stesso.

P.Q.M.

Il Collegio del Giudice Sportivo, in accoglimento della proposta opposizione, revoca in parte quà il decreto opposto; assolve Mira Stefano (licenza n. 361081) dalla incolpazione ascrittagli ed ordina la restituzione della cauzione e delle altre somme eventualmente versate.

Così deciso in Roma il 10 maggio 2016.

Il Presidente estensore
(F. Morozzo della Rocca)
F. Morozzo della Rocca